

CcNL 1° LUGLIO 2014

Di rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010

Firenze 31 luglio 2014

Direzione Relazioni Industriali

Decorrenza e durata

- Il Ccnl si applica dal **1° luglio 2014** al **30 giugno 2016** ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente
- Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza (31 dicembre 2015), s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito

Aumenti retributivi

- Riconoscimento di un aumento pari a **40 €** mensili per l'operaio comune, come di seguito suddivisi:
 - ✓ 1° tranche 1 luglio 2014: 15 € lordi (aumento costo 30,96 €)
 - ✓ 2° tranche 1 luglio 2015: 25 € lordi (totale 1 e 2 tranche 40,00 € - aumento costo 92,24 €)
- Nulla sarà riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi 6 mesi del 2014

Anzianità professionale edile - Ape

- Sarà istituito un Fondo nazionale anzianità professionale edile (**FNAPE**) dal **1° ottobre 2014**, alimentato da aliquote stabilite dalle parti sociali nazionali, per fasce contributive e che entrerà in vigore, a regime, dalla erogazione del 2016
- Una Commissione paritetica, costituita ad hoc, formulerà alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
 - ✓ le riserve ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape
 - ✓ le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini Ape
 - ✓ i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale
 - ✓ è prevista una riduzione del costo ape di circa l'8% (attraverso un meccanismo definito «slittamento di nuova erogazione»), nonché soppressione del consueto adeguamento ISTAT
 - ✓ le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva Ape”
- È previsto un monitoraggio sull'andamento del FNAPE al fine di raggiungere un **contributo Ape unico** e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi
- Le parti sociali saranno impegnate, nei casi di eccedenza o di carenza nelle entrate, ad individuare annualmente i conseguenti correttivi con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica

Accordi Locali e EVR– art. 38

- La contrattazione integrativa avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015
- Le previsioni contenute alle lettere b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015

EVR

- L'**EVR**, verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, è fissato nella misura del **4%** dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo



La misura percentuale di **EVR** è fissata per tutti i territori al **4%** degli elementi di paga base in vigore, rispetto al precedente tetto massimo del 6%

EVR

- **indipendentemente** dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa l'**EVR** applicato al lavoratore dipende dall'integrativo di appartenenza



- il riconoscimento dell'**EVR** dipende dal contratto integrativo di appartenenza del lavoratore

EVR

➤ Ai fini del calcolo dell'EVR saranno utilizzati i seguenti **tre** indicatori nazionali :

- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
- monte salari denunciato in Cassa edile
- ore denunciate in Cassa Edile (incidenza cig al livello territoriale)
- **un ulteriore quarto** indicatore sarà concordato in sede territoriale



- è stato **eliminato** l'indicatore del valore aggiunto Istat

Calcolo dell'EVR

al livello territoriale

Un solo parametro pari o positivo

- Non si eroga l'EVR

Due parametri su quattro pari o positivi

- Si eroga il **30%** dell'EVR (del 4%)

Due parametri su quattro pari o positivi con peso ponderale maggiore del 30%

- Si eroga l'EVR nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali

Tre o più parametri pari o positivi

- Si eroga l'EVR derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (4%)

Calcolo dell'EVR

al livello aziendale

- Si procede come nel passato considerando i due parametri aziendali (ore denunciate in C.E e volumi d'affari Iva) con riferimento all'azienda nel suo complesso

Due parametri entrambi pari o positivi

- Si eroga l'EVR nella misura stabilita al livello provinciale

Due parametri negativi

- **Non si eroga l'EVR**

Un parametro negativo

- Si procede come nel passato nel caso in cui al livello territoriale sia stata individuata una percentuale superiore al 30% o sia erogato l'Evr nella misura fissa (4%) ...segue

Calcolo dell'EVR

al livello aziendale

Un solo parametro negativo

- Si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre al medesimo 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione

Le imprese di nuova costituzione

- Erogano l'EVR nella misura del **4%**

Erogazione dell'EVR

- L'erogazione dell'EVR, determinato a consuntivo, potrà essere effettuata al personale in forza anche in quote mensili



- il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di **173**

Erogazione dell'EVR

- Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire **mensilmente**, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi



- Il calcolo dell'EVR va ripartito su 12 mesi

Contratto a tempo determinato

- Adeguamento rispetto alle novità normative:
 - L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act)
- **Eliminazione** del riferimento al c.d. «**causalone**», ossia ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del contratto a tempo determinato
- **Estensione** della durata del **contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi**, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi mansione. In detto computo si tiene conto, altresì, dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti

Contratto a tempo determinato

- Possibilità di effettuare fino a un **massimo di 5 proroghe**, nell'arco dei 36 mesi complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato
- Ampliato il periodo di attività lavorativa, necessario per ottenere il riconoscimento del **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.



Tale diritto, che dovrà essere formulato per iscritto, sarà limitato ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbiano ***prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi,***
in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge

Contratto a tempo determinato

➤ **Riduzione degli intervalli** di tempo tra un contratto a termine ed un altro (5 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i contratti a termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali:

- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Contratto a tempo determinato

- Il ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa nel suo complesso, in forza ***mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione***

(1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno)

- ***Ampliata la percentualizzazione*** con l'***introduzione di un ulteriore 15%*** di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori ***inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT***, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all'attuale normativa in essere (20%)



La ***BLEN.IT*** effettuerà annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio

Contratto a tempo determinato

	2013	2014
Numero di dipendenti anno precedente	25 (valore medio)	
Contratti a termine e in somministrazione (25% valore medio)		$25 \times 25\% = 6,25(7)$
Contratti a termine con iscritti in Blen.it (15% valore medio)		$25 \times 15\% = 3,75 (4)$
Somma contratti a termine (25%+15%)		$7+4= 11$ contratti a tempo determinato
Totale contratti a termine (40%)		$25 \times 40\% = 10$ contratti a tempo determinato

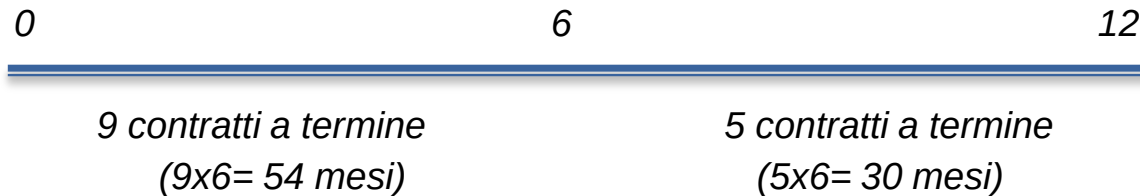
- Il ricorso ai contratti a termine non può superare, **mediamente nell'anno civile**, cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur essendo le frazioni arrotondate all'unità superiore
- Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

Contratto a tempo determinato

Esempio:

7 = numero medio contratti a termine nell'anno in corso

7 contratti da 12 mesi - 14 contratti da 6 mesi - 84 contratti da 1 mese



Totale: $54+30= 84 \text{ mesi} / 12 \text{ mesi} = 7$
 $9+5= 14 \text{ contratti} / 2 = 7$

Contratto a tempo determinato

Forza lavoro anno civile precedente (valore medio)	Contratti a termine nell'anno in corso (valore medio) 25%	33% 1/3 forza lavoro	Numero lavoratori da impiegare nell'anno in corso
1	0,25 → 1	0,33 → 1	1
2	0,5 → 1	0,66 → 1	1
3	0,75 → 1	0,99 → 1	1
4	1	1,32 → 2	2
5	1,25 → 2	1,65 → 2	2
6	1,5 → 2	1,98 → 2	2
7	1,75 → 2	2,31 → 3	3
8	2	2,64 → 3	3
9	2,25 → 3	2,97 → 3	3
10	2,5 → 3	3,3 → 4	4
11	2,75 → 3	3,63 → 4	4
12	3	3,96 → 4	4
13	3,25 → 4	4,29 → 5	5
14	3,5 → 4	4,62 → 5	5
15	3,75 → 4	4,95 → 5	5
16	4	5,28 → 6	6
17	4,25 → 5	5,61 → 6	6
18	4,5 → 5	5,94 → 6	6
19	4,75 → 5	6,27 → 7	7
20	5	6,6 → 7	7
21	5,25 → 6	6,93 → 7	7
22	5,5 → 6	7,26 → 8	7
23	5,75 → 6	7,59 → 8	7
24	6	7,92 → 8	7
25	6,25 → 7	8,25 → 9	7

Contratto a tempo determinato

- In caso di violazione dei limiti percentuali previsti, per ciascun lavoratore, si applica la sanzione amministrativa:
 - a) pari al **20% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in **violazione del limite percentuale non sia superiore a 1**;
 - b) pari al **50% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in **violazione del limite percentuale sia superiore a 1**

Contratto a tempo determinato

- Sono in ogni caso esclusi da limitazioni quantitative i contratti conclusi:
 - *per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;*
 - *con lavoratori di età superiore a 55 anni*

- Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all'art. 113 del Ccnl, l'ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva

- Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un ***ulteriore contratto a termine in deroga*** al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di ***durata massima di 8 mesi***, ai sensi dell'Avviso Comune del 10 aprile 2008

Trasferta

- Ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni per le quali è mantenuta l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, ***indipendentemente dalla durata dei lavori***
 - *manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio;*
 - *consolidamenti e/o rinforzi strutturali;*
 - *pavimentazioni speciali;*
 - *impianti sportivi*
- Tale elencazione può essere integrata dalle Associazioni stipulanti, su proposta della Cnce

Trasferta

- **Entro 6 mesi** dalla sottoscrizione del Ccnl, ***obbligo dell'applicazione***, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla Cnce, della ***trasferta regionale*** al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale
- Applicazione della nuova disciplina della ***trasferta nazionale*** al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti, che possano interloquire tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
 - entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
 - individuazione delle misure compensative entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Ccnl

Trasferta

- Le imprese di province **con procedura di scambio di dati on-line**, se in trasferta in province *prive* del sistema informatico



rimarranno iscritte nella Cassa Edile di provenienza

- Le imprese di province **senza procedura di scambio di dati on-line**, se in trasferta



dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile dove si eseguono i lavori

Trasferta

- Il nuovo istituto della **trasferta nazionale** sarà regolamentato dalle parti sociali sulla base dei seguenti parametri:
 - adempimenti delle imprese esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
 - iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata della trasferta;
 - scambio di informazioni tra Casse Edili in via informatica, secondo principi di trasparenza e immediatezza
- In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali è prevista la procedura di commissariamento dell'Ente

Prepensionamenti

Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Con decorrenza **1° ottobre 2012**, il contributo per lavoro usuranti, pari allo **0,10%**, sarà destinato a finanziare il Fondo pensionamento anticipato (prepensionamento) istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente

Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con efficacia retroattiva
- 2) Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le modalità di accesso al Fondo prepensionamento anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 92/12

Prevedi

Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Con decorrenza **1° gennaio 2015**, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad **8 euro**, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l'operaio comune, un costo totale pari ad € 8,80 mensili

Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un'aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro
- 2) Per i lavoratori non scritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il versamento del contributo dell' 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Prevedi

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Protocollo sugli Enti Bilaterali - PREMESSE

PREMESSE → CRISI ED ELUSIONE → SQUILIBRIO ECONOMICO NEGLI ENTI PARITETICI

↓
AZIONI PER RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE

↓
CONFERME

- COMPITI
- ACCORPAMENTO SE E CPT
- 2 ENTI: CE + ENTE UNICO
- 2 LIVELLI CONTRATTUALI

↓
ECONOMIE DI SCALA

↓
NAZIONALE

↓
TERRITORIALE

↓
ANCHE IN AMBITI DIVERSI

Protocollo sugli Enti Bilaterali - PREMESSE



¹ Verifica e analisi dello stato patrimoniale, del conto economico, della sostenibilità finanziaria e organizzativa secondo parametri da definire in una Commissione ad hoc

Protocollo sugli Enti Bilaterali -

in questo contesto è necessario:

- attivare processi di semplificazione degli enti
- attivare politiche di ottimizzazione dei costi (qualità professionale addetti ed equilibrio rispetto ai compiti e al dimensionamento dei nuovi enti)

Sono stati confermati i protocolli sugli enti (tra cui 18 dicembre 1998)

Protocollo sugli Enti Bilaterali - IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

- riguarda sia enti nazionali che territoriali
- indirizzi per 
 - riorganizzazione ed efficientamento
 - maggiore risparmio per le imprese e i lavoratori
 - nuovo slancio e nuovo vigore per **mission** Cnce, Formedil e Cncpt
- conferma  dei compiti di
 - * coordinamento
 - * controllo
 - * verifica della gestione
 - * trasparenza correttezza efficacia della gestione
- necessità di omogeneizzare i comportamenti nel territorio sulla base di format nazionali
- le parti sociali nazionali entro 12 mesi (30 giugno 2015) realizzeranno



SBC

Protocollo sugli Enti Bilaterali - SBC

- **CDA PARITETICO** (numero componenti da determinare – presidente nominato da Ance)

SCOPI

- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale
- fare sinergia per risparmiare, per migliorare la funzionalità e l'efficacia
- sostenere l'attività per aumentare la qualità dei servizi
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e utile alle imprese e ai lavoratori

IL PERCORSO

- 1) condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori
- 2) gestione unitaria delle banche dati
- 3) attività di amministrazione e conduzione del personale da essi dipendente
- 4) servizi interni
- 5) sistema informatico
- 6) gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee)
- 7) riorganizzazione interna del personale

Rimangono ferme le specificità delle diverse **mission** relative alle attività istituzionali degli Enti

- **SBC** redigerà un bilancio sociale per le parti sociali nazionali
- **SBC** (o 3 enti) invierà alle parti sociali  bilancio di previsione + piano attività + progetti + bilancio consuntivo + relazione su attività realizzate

Protocollo sugli Enti Bilaterali - SBC FINANZIAMENTO

- il finanziamento è garantito da un contributo a carico delle imprese dello 0,05% sulla retribuzione (a decorrere da data costituzione)
- il contributo è erogato a **SBC** tramite la Cassa Edile entro il 31 marzo di ogni anno (calcolato su retribuzioni dell'anno precedente)
- comunque non è possibile fare riserve superiori ad una annualità
- fatta salva la possibilità di utilizzare quanto necessario per l'acquisto della sede o per servizi gratuiti ai territori o per riduzione del contributo
- Non è possibile contribuire per coprire disavanzi enti territoriali

Protocollo sugli Enti Bilaterali -

Punto B - AGGREGAZIONE SERVIZI

- **Attori:** le parti sociali del territorio coordinate dalle parti sociali regionali
- **Oggetto:** predisporre un **piano industriale entro dicembre 2014**
al fine di
- **aggregare i servizi** a livello interprovinciale o regionale presso la Cassa Edile individuata comunemente dalle parti sociali territoriali (gestione: presidenti e v. presidenti delle CE coinvolte i quali risponderanno alle PS di riferimento)
SU
- **gestione di servizi comuni**
 - informatici, comprese le denunce degli operai in cassa edile
 - amministrativi
 - durc
 - coordinamento attività legali
- **le parti sociali territoriali potranno**
 - concordare eventuali altre aree di gestione tecnica amministrativa comune
 - unificare le prestazioni
 - concordare altre iniziative di omogeneizzazione

Protocollo sugli Enti Bilaterali - Punto B AGGREGAZIONE SERVIZI

➤ Obiettivi

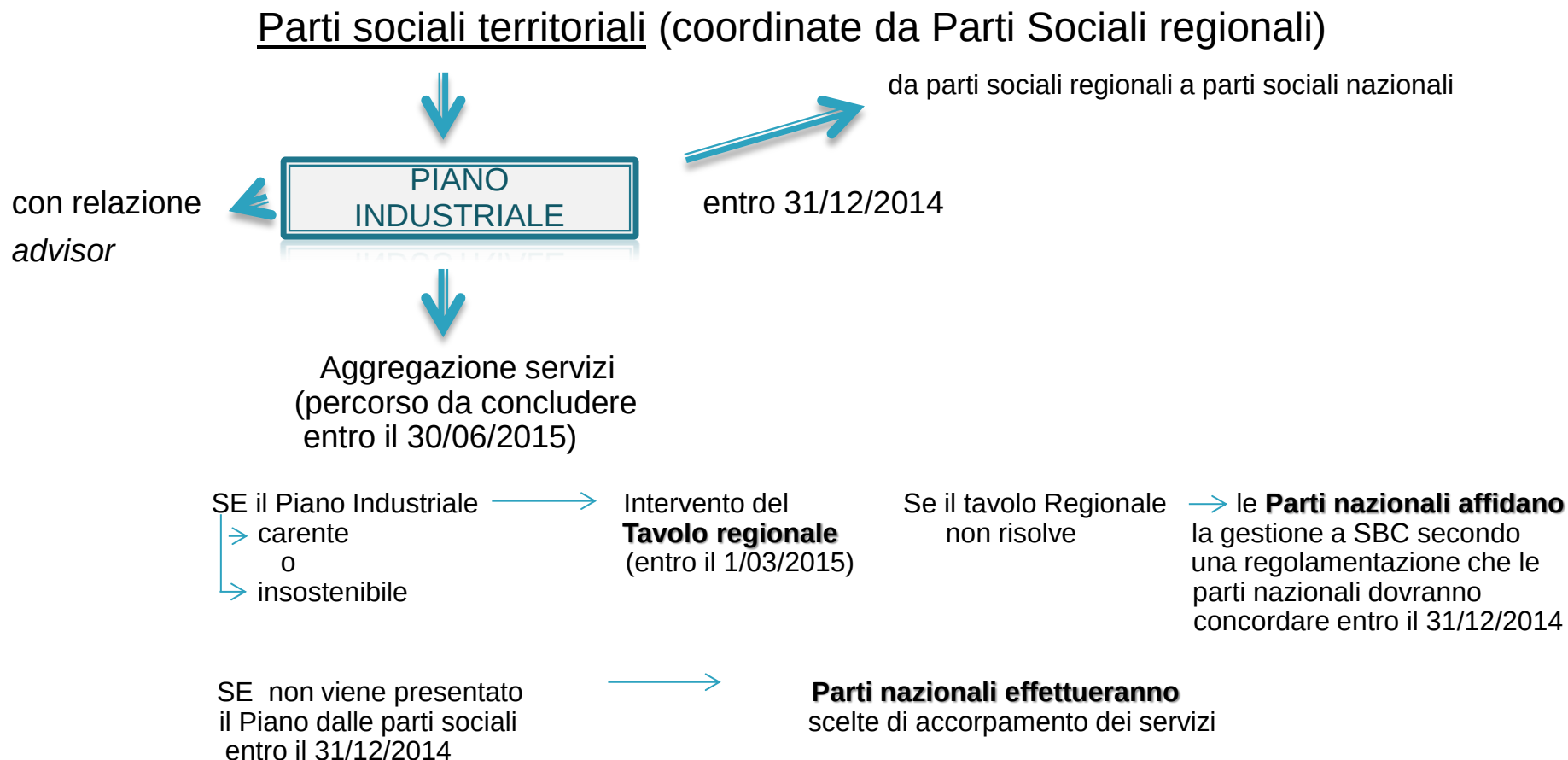
- razionalizzazione del lavoro, riduzione dei costi a carico imprese, snellimento delle strutture



sportelli territoriali

- semplificazione per le imprese per il rilancio del mercato del lavoro
- dal 1° ottobre 2014 riduzione dal 3% al 2,50% del tetto massimo del contributo istituzionale cassa edile
(localmente dovrà essere adeguato entro dicembre 2014)

Protocollo sugli Enti Bilaterali – PIANI INDUSTRIALI



Protocollo sugli Enti Bilaterali - Punto C

- le parti sociali territoriali potranno comunque **unificare** i rispettivi enti a livello regionale o interprovinciale (nello stesso ambito regionale)
- per ottenere economie di scala, riduzione di costi e competitività sul territorio
- in tale ipotesi il **nuovo Ente** sarà costituito sulla base delle regole vigenti nel protocollo e nei rispettivi contratti Ance
- le parti sociali territoriali dovranno far redigere a una società specializzata esterna un **piano industriale** con percorso sia per eventuale liquidazione degli enti originari sia con riferimento ad altre misure legalmente perseguibili da sottoporre alle parti nazionali
- per le Casse Edili **i liquidatori** (o commissari delegati dalle parti sociali territoriali) dovranno individuare il patrimonio netto dei singoli enti originari che dovrà **confluire nel nuovo Ente**
- il medesimo criterio varrà anche per le Scuole Edili ed i Cpt
- è fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dei singoli enti
- occasione per unificazione interassociativa: le parti sociali territoriali potranno stabilire criteri per la partecipazione delle diverse organizzazioni datoriali (sempre rispettando la pariteticità)
- modifica articolo 36 «Versamenti in Cassa Edile»

Protocollo sugli Enti Bilaterali - Punto D - CRITICITÀ BILANCI CASSE EDILI

se

gli ultimi 2 bilanci consecutivi riclassificati a fondi di riserva)  sono negativi (fatto salvo il ricorso

le parti sociali territoriali dovranno (oltre al necessario ripianamento)



- trovare forme di unificazione con altre Casse Edili all'interno della regione

in caso

di inerzia delle parti sociali territoriali

le parti sociali nazionali procederanno al **commissariamento**

processi di unificazione delle casse edili dovranno necessariamente comportare analogia riorganizzazione di Scuole edili e Cpt

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punto E - UNIFICAZIONI

- unificazione obbligatoria entro il 31/12/2014 delle **SE** e dei **CPT** in base alle linee guida di Formedil e Cncpt
- possibilità di accorpamento di tutti e 3 gli enti (previamente concordato con le parti sociali nazionali)
- distinzione e effettività delle singole **mission** (operatività e annesse responsabilità)

- l'avvio del processo di unificazione e razionalizzazione, la crisi del settore e l'elusione contributiva comportano  impatto occupazionale

obiettivo

- salvaguardare il più possibile i posti di lavoro

azioni

- ricorrere agli ammortizzatori sociali - incentivare la formazione e la riqualificazione del personale – proporre azioni di politica attiva del lavoro compreso outplacement e forme incentivi all'esodo – blocco del turnover negli enti paritetici

Protocollo sugli Enti Bilaterali -

Punti F,G e H – Integrazione casi commissariamento, pattuizioni locali, costi ed enti anomali

F) Integrazione casi di commissariamento

- mancato rispetto indicazioni punti B) e D) del Protocollo
- mancato rispetto indicazioni su costi e aliquote

Pattuizioni locali

Pattuizioni (territoriali o nazionali) ➡ preventiva verifica parti sociali nazionali per addivenire alle necessarie intese per disciplinare le relative conseguenze su tutte le situazioni che comportano aspetti di reciprocità o di regolamentazione comune

G) Razionalizzazione costi enti paritetici

In relazione a quanto comunemente concordato in sede di rinnovo del Ccnl 19 aprile 2010 ➡ le parti convengono parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici

H) Imprese iscritte negli Enti anomali

➡ individuare soluzioni per agevolare il rientro nel sistema

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Prestazioni assistenziali Casse Edili

- Entro il prossimo rinnovo dei Ccpl e, comunque, entro due anni dalla stipula del ccnl (entro 30 giugno 2016)
- Parti sociali territoriali  adeguamento della regolamentazione delle prestazioni assistenziali  al fine di garantire **omogeneizzazione delle prestazioni**

Tutte le Casse Edili

- ad integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie in vigore a livello territoriale assicureranno le prestazioni derivanti dalla stipula di una convenzione con un Fondo o Assicurazione, a carattere nazionale, **da parte di SBC** sulla base delle determinazioni assunte dalle parti sociali nazionali

A seguito di specifica procedura selettiva le Casse Edili

- dovranno aderire obbligatoriamente al Fondo o Assicurazione per garantire agli operai iscritti le prestazioni definite con l'apposita convenzione stipulata da SBC versando la contribuzione alle scadenze previste direttamente al fondo o assicurazione
- costo massimo 0,25% di massa salari
- eventuali ulteriori prestazioni di carattere assistenziale nei limiti dell'art.36 (regolamentazione territoriale con monitoraggio ai fini della sostenibilità)

Protocollo sugli Enti Bilaterali - Scuole Edili e Cpt

- SCUOLE EDILI: a decorrere dal 1° gennaio 2014, il costo totale per le ***ore di formazione ponderato*** (c.d. parametro OFA), ***non dovrà superare la soglia di 20 €***
- CPT: il ***numero delle visite in cantiere***, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, ***non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000 euro*** di entrate contributive

Protocollo sugli Enti Bilaterali – Punti I e J –

- REVISIONE STATUTI ENTI PARITETICI
- GRATUITA' CARICHE

Codice Etico

- Definiti i ***principi***, i ***valori*** e le ***responsabilità comuni*** che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno
- Al fine di ***garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato degli Enti*** le parti si impegneranno ad avviare un percorso finalizzato al rispetto dei seguenti principi:
 - gratuità delle cariche;
 - rispetto dei criteri di assunzione del personale;
 - ricorso ad istituti di credito di riferimento;
 - avvio di specifici interventi formativi;
 - trasparenza per i servizi resi dagli Enti;
 - limitazione ai regali, omaggi e benefici